

CIRCOLARE DEL 17 LUGLIO 2019

Oggetto: IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DOPO IL DECRETO DIGNITÀ – SCHEMA DI SINTESI.

Intervallo tra due contratti con la stessa persona (Stop & Go)



- **10 giorni** di calendario in caso di contratto di durata fino a **6 mesi**
- **20 giorni** di calendario in caso di contratto di durata superiore a **6 mesi**

Diritto di precedenza



Sì, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi 12 mesi nel caso in cui l'anzianità maturata con CTD sia superiore a 6 mesi, salvo diverse previsioni contratti collettivi.

Causale



Obbligatoria per contratti di durata iniziale o prorogata **oltre i 12 mesi** o, in caso di **rinnovo**, indipendentemente dalla durata dei contratti.

Proroghe



4 proroghe totali con la stessa persona, indipendentemente dal numero di contratti.

Durata complessiva



La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (CTD + STD o solo CTD/STD) tra le stesse parti per mansioni di pari livello e categoria legale non può superare i **24 mesi** (salvo disposizioni diverse dei contratti collettivi).

Raggiunto tale limite, non è più possibile proseguire con CTD.

Limiti percentuali



20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione (salvo disposizioni diverse dei contratti collettivi).

Le assunzioni nei casi previsti dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 sono esenti dall'applicazione dei limiti percentuali.

Aumento contributivo



Sì, in caso di ciascun rinnovo (salvo casi di sostituzione di lavoratore assente o stagionalità, solo se previsto dal DPR n. 1525/1963).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti.

Studio S. & G. S.r.l.